

CAMERA ARBITRALE "LEONE LEVI" ANCONA

LODO ARBITRALE

Il Tribunale Arbitrale composto da:

Avvocato **Luca D'Andrea** del Foro di Ancona (C.F.: DNDLCU64L02A271Z) in funzione di Arbitro Unico, nominato con provvedimento del Comitato Tecnico della Camera Arbitrale Leone Levi di Ancona del 1 marzo 2021 comunicato il successivo 2 marzo 2021.

Il Tribunale Arbitrale è costituito con verbale del 14 giugno 2021 comunicato alle parti, in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 17 dei Patti Sociali della Società in accomandita semplice [REDACTED], Statuto Sociale, sottoscritto con atto ricevuto dal Notaio Massimo Baldassari di Maiolati Spontini (AN) in data 10 [REDACTED] del seguente tenore letterale:

“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi del socio defunto e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale comprese quelle promosse da amministratori e liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della C.C.I.A.A. di Ancona in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera arbitrale e l'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (art.816 e ss.) e delle disposizioni degli artt.34, 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art.825, commi 2 e 3 c.p.c.”,

e chiamato quindi a deliberare con arbitrato rituale con sede in Ancona, e decisione secondo diritto, sulla controversia insorta

società e del socio accomandatario, tali da non consentire, a fronte del comportamento della accomandante, la prosecuzione del rapporto sociale con essa;

c)- condannare altresì, per le stesse condotte, la medesima signora [REDACTED] al risarcimento del danno cagionato alla [REDACTED] pari complessivamente ad € 31.122,18 di cui € 21.122,18 per danno patrimoniale analiticamente dettagliato nel corso di causa ed € 10.000,00 per danno non patrimoniale derivante dagli stessi fatti dimostrati;

d)- condannare, inoltre, la medesima sig.ra [REDACTED] a restituire alla [REDACTED] la somma di € 5.998,27 oltre interessi, indebitamente appropriata come documentato, in violazione del contratto sociale, a titolo di indebito oggettivo o ingiustificato arricchimento o, infine, di illecito extracontrattuale;

e)- condannare infine la sig.ra [REDACTED] al risarcimento, direttamente e personalmente in confronto del sig. [REDACTED] quale socio accomandatario della [REDACTED] del danno non patrimoniale al medesimo cagionato quale danno di immagine personale e professionale, quantificato in € 10.000,00 a titolo di inadempimento contrattuale o, in subordine, di illecito aquilano, anche in questo caso a fronte delle condotte tutte della convenuta, come esposte e dimostrate.

f)- Con vittoria di spese e competenze professionali”.

Nessun quesito o conclusione è stato formulato dalla convenuta [REDACTED].

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto introduttivo notificato il 24.12.2020 e depositato il 04.01.2021, il sig. [REDACTED] [REDACTED] personalmente nonché per la propria qualifica di socio e quale legale rappresentante della società [REDACTED], chiedeva alla Camera arbitrale Leone Levi di Ancona la nomina di Arbitro Unico per la decisione della controversia

instaurata in confronto della sig.ra [REDACTED] socia accomandante della predetta società, avente ad oggetto le domande sopra riprodotte.

Con provvedimento del Comitato Tecnico della Camera Arbitrale del 1.3.2021 comunicato il 2.3.2021 veniva nominato Arbitro Unico il sottoscritto Avv. Luca D'Andrea che accettava la nomina in data 4.3.2021 con atto contenente dichiarazione di imparzialità e terzietà ai sensi del vigente Regolamento Arbitrale.

Con verbale 14.6.2021 comunicato alle parti, veniva costituito il Tribunale Arbitrale e fissata la prima udienza di comparizione e discussione per il 16.7.2021, nel corso della quale l'Arbitro Unico, verificata la mancata comparizione e costituzione della convenuta, e la mancata indicazione della qualifica del destinatario della notifica dell'atto introduttivo, disponeva la rinnovazione della domanda introduttiva e del verbale di udienza, fissando successiva udienza di comparizione al 30.7.2021.

All'udienza del 30.7.2021 verificata la regolarità della notifica, anche a mezzo di successiva produzione integrativa, l'Arbitro Unico concedeva termini per la definitiva precisazione delle domande o eccezioni e per la formulazione di istanze istruttorie e ulteriori termine per repliche e istanze a prova contraria, riservando ordinanza.

Depositata nei termini le memorie istruttorie, l'Arbitro Unico, con ordinanza 4.12.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 10.12.2021 assegnando termine al 30.12.2021 ore 10,30 per il deposito via pec di memorie conclusionali, e successivo termine al 3.1.2022 ore 10,30 per il deposito via pec di memorie in replica.

All'udienza del 10.12.2021 parte attrice concludeva come sopra riportato, rinunciando al termine per le repliche e alla fissazione dell'udienza di discussione orale, e il giudizio arbitrale veniva trattenuto in decisione.

pregiudizio derivato dall'ipotizzata lesione, ad esempio sotto il profilo del rifiuto o della limitazione dell'accesso al credito, ovvero della significativa erosione del portafoglio clienti o fornitori.

Pertanto il presente capo della domanda deve essere rigettato.

b 5. La somma di € 5.998,27 risulta indebitamente e senza titolo prelevata dall' [redacted], secondo le risultanze documentali acquisite, anche tenendo conto della documentata sua disponibilità della carta di credito e delle credenziali di accesso al conto corrente della società e pertanto trova favore la domanda di restituzione.

c. Danno diretto del Sig. [redacted]

Per ciò che concerne il danno diretto richiesto dal socio Sig. [redacted] per l'asserita lesione del diritto all'immagine e al prestigio professionale, nonché per l'essersi il medesimo [redacted] contabile, quantificato in € 10.000,00, si ritiene che esso non vada riconosciuto, per le motivazioni già espresse nei superiori punti b3 e b4, nonché per l'assente allegazione di qualsivoglia criterio di quantificazione della somma richiesta e di qualsivoglia lesione dei diritti spettanti al socio. Non risulta inoltre allegato né provato, quindi rimane del tutto indefinito, il concreto pregiudizio che il Sig. [redacted] avrebbe subito, quale imprenditore privato, per effetto della lamentata lesione.

In relazione alle altre richieste di prova di cui alla memoria istruttoria di parte attrice, qui sopra non espressamente prese in esame, esse sono state ritenute comunque ininfluenti in quanto afferenti a circostanze già documentalmente supportate, ovvero irrilevanti ai fini della decisione.

La statuizione sulle spese legali segue il principio di soccombenza, con liquidazione che tiene conto dell'andamento del procedimento, delle attività compiute e del non integrale accoglimento delle domande proposte.

P.Q.M.

Il Tribunale arbitrale in persona del sottoscritto Arbitro Unico, come sopra costituito, richiamati gli accertamenti e le motivazioni esposti,

- a) Pronuncia e dispone l'esclusione della socia accomandante [REDACTED] dalla Società [REDACTED], ai sensi dell'art. 2287 III comma c.c., per gli inadempimenti e le violazioni di cui in parte motiva;
- b) Condanna [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED], della somma di € 13.152,18 per le ragioni e i titoli di cui in parte motiva, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;
- c) Condanna [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED], della somma di € 5.998,27 per il titolo di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- d) Rigetta le altre domande proposte dalla [REDACTED];
- e) Rigetta le domande proposte dal Sig. [REDACTED];
- f) Condanna [REDACTED] alla refusione, in favore degli attori, delle spese e onorari difensivi legali che si liquidano, per le motivazioni già espresse, in complessivi € 3.000,00 oltre spese generali e accessori di legge;
- g) Condanna inoltre [REDACTED] al pagamento dei compensi spettanti all'Arbitro, già liquidati ed ammontanti a complessivi € 2.200,00 oltre accessori di legge, di cui € 1.650,00 oltre accessori già corrisposti in acconto da [REDACTED], con diritto di questa alla refusione, nonché alla refusione per spese di registrazione di € 80,00 oltre accessori da questa sostenute; condanna inoltre la stessa [REDACTED] al pagamento dei diritti amministrativi spettanti alla Camera Arbitrale, ammontanti a € 500,00 oltre accessori, con le modalità che saranno comunicate dalla Segreteria, salva la solidarietà passiva a carico di entrambe le parti per tutti detti obblighi.

Così deciso dall'arbitro unico con deliberazione personale nella sede dell'Arbitrato in Ancona, Camera di Commercio, Piazza XXIV Maggio.

Il presente lodo arbitrale è redatto in n. 3 originali, di cui un originale per ciascuna parte e un altro originale che resta depositato presso la Segreteria della Camera Arbitrale, tutti sottoscritti contestualmente alla sua deliberazione e redazione, in Ancona in data 7 gennaio 2022, ore 10,00.

Ulteriore esemplare del presente lodo, sottoscritto digitalmente, viene depositato mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'Arbitro unico manda alla Segreteria la trasmissione alle parti del presente lodo arbitrale.

L'Arbitro Unico

Avv. Luca D'Andrea